

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 febbraio 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato**

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 13 febbraio 2018.

Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali. (18A01158)..... Pag. 1

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETO 22 dicembre 2017.

Modifica degli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione. (18A01115)..... Pag. 2

DECRETO 6 febbraio 2018.

Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012. (18A01077)..... Pag. 40

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Giara società cooperativa - in liquidazione», in Spoltore e nomina del commissario liquidatore. (18A01090)..... Pag. 42



| | |
|------------|--|
| ex 4407 99 | Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.) o pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
| 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno |
| 9406 10 00 | Costruzioni prefabbricate di legno". |

18A01115

DECRETO 6 febbraio 2018.

Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA**

Visto il reg. (CE) del Consiglio n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il reg. (CE) della commissione n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il reg. (CE) della commissione n. 1235 dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il reg. (UE) della commissione n. 1842 del 14 ottobre 2016 che modifica il reg. (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi e il reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni;

Vista la decisione della commissione n. 24 del 30 dicembre 2002 relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato per il collegamento tra au-

torità veterinarie con funzionalità relative all'assunzione delle decisioni a livello dei posti d'ispezione frontaliere, sia sotto il profilo regolamentare che dell'analisi dei rischi;


Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 di attuazione degli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378 in materia di disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;



Considerato l'obbligo di utilizzare il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System l'obbligo da parte degli importatori, dei primi destinatari e degli Organismi di controllo;

Considerata la necessità di perseguire gli obiettivi di semplificazione degli strumenti a disposizione degli operatori ed aumentare l'efficacia della gestione dei dati da parte delle autorità competenti;

Considerato opportuno assicurare il monitoraggio dei flussi dei prodotti importati e consentire lo svolgimento di controlli mirati sulla base della valutazione del rischio;

Considerato pertanto opportuno trasmettere le comunicazioni preventive di arrivo merce, di cui all'art. 1, par. 4 del decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378, per via telematica attraverso i servizi resi disponibili dal SIB - Sistema informativo biologico di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 e dal sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System;

Ritenuto opportuno fornire indicazioni sulle modalità con le quali devono essere effettuate le comunicazioni preventive di arrivo merce per via telematica e fornire indicazione per l'accesso ai servizi informativi resi disponibili dai sistemi SIB e TRACES;

Sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica nella riunione del 30 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi

Il presente decreto, fatte salve le altre disposizioni europee e nazionali in materia di importazioni, contiene norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione dei regg. (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008.

Art. 2.

Importatori

Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria «Importatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.

Art. 3.

Primo destinatario

Per «primo destinatario», così come definito all'art. 2, lett. d) del reg. (CE) n. 889/2008, deve intendersi ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o «Preparatori» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.

I prodotti biologici importati, dopo la loro immissione in libera pratica, possono essere consegnati, in vista di un'ulteriore preparazione e/o della loro commercializzazione, esclusivamente a un primo destinatario.

Art. 4.

Utilizzo di TRACES

Ai sensi dell'art. 13 del reg. (CE) n. 1235/2008, così come modificato dal reg. (UE) n. 1482/2016, gli importatori, i primi destinatari e gli Organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione, utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System, istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione, previa validazione delle utenze da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero).

Le procedure operative per l'acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informativo veterinario TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione europea - Agricoltura e sviluppo rurale - Agricoltura biologica e il portale del Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica - SINAB.

Art. 5.

Comunicazioni preventive di arrivo merce

Gli importatori trasmettono al Ministero e all'agenzia delle dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro tre giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale.

Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro 24 ore antecedenti la data di arrivo prevista.

Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'importatore, ove richiesto dalle autorità competenti o dal proprio Organismo di controllo, è obbligato a fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni di cui al presente articolo.


Art. 6.

Controlli sulle importazioni

Gli Organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui all'art. 5 del presente decreto, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformità alle disposizioni del reg. (CE) n. 1235/2008 accertando, altresì, la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonché la relativa tracciabilità.

Gli Organismi di controllo elaborano, con riferimento agli importatori, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità, qualità e del valore dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti e di qualsiasi informazione riferita al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.

Gli Organismi di controllo assicurano, per ogni importatore assoggettato al loro sistema, controlli frequenti e,



se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui è stata data comunicazione ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, secondo paragrafo del reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto.

Art. 7.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378 recante «Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 febbraio 2018

Il Capo del Dipartimento: BIANCHI

18A01077

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Giara società cooperativa - in liquidazione», in Spoltore e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Giara Società cooperativa - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 61.605,00 si riscontra una massa debitoria di € 274.731,00 ed un patrimonio netto negativo di € -213.251,00;

Considerato che in data 7 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Giara Società cooperativa - in liquidazione», con sede in Spoltore (Pescara) (codice fiscale n. 02000930681) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alberto Guidoni (codice fiscale GDN-LRT52B28C096J) nato a Castel di Sangro (Aquila) il 28 febbraio 1952, e domiciliato in Cepagatti (Pescara), via Attilio Fiorani n. 51/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01090

